



**Bruxelles, 9 novembre 2016
(OR. en)**

14257/16

**FISC 190
ECOFIN 1023**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 9 novembre 2016

Destinatario: delegazioni

n. doc. prec.: 12674/16 FISC 145 ECOFIN 861

Oggetto: Miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere

– Conclusioni del Consiglio (8 novembre 2016)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere, adottate dal Consiglio in occasione della 3495^a sessione tenutasi l'8 novembre 2016.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
SUI MIGLIORAMENTI ALLE ATTUALI NORME IVA DELL'UE PER LE OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE**

Il Consiglio dell'Unione europea (ECOFIN):

1. RAMMENTA le conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2016 adottate in risposta alla comunicazione della Commissione intitolata "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte" (piano d'azione sull'IVA) e le conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2012 sul futuro dell'IVA;
2. PRENDE ATTO del più recente studio sul divario dell'IVA nell'UE;
3. CONFERMA che sono necessarie una maggiore cooperazione in uno spirito di buona comprensione tra amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'UE, come pure relazioni costruttive tra imprese e amministrazioni fiscali per migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali;
4. AFFERMA che, mentre sono in corso i lavori della Commissione nei summenzionati settori, a breve termine potrebbero essere possibili e necessari miglioramenti all'attuale sistema dell'IVA in linea con l'obiettivo di un sistema dell'IVA più semplice, che sia al contempo più efficiente, più solido, a prova di frode e adattato al mercato unico, e RICORDA che in ogni eventuale futura azione andrebbero presi in considerazione i seguenti principi e considerazioni giuridiche: efficienza in termini di costi, proporzionalità, certezza del diritto, unanimità, legislazione in materia di protezione dei dati e rispetto del principio di sussidiarietà e delle norme sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri;
5. RICORDA che un'ulteriore armonizzazione nel settore dell'IVA relativa alle operazioni transfrontaliere è necessaria e dovrebbe continuare ad essere realizzata in linea con l'articolo 113 del TFUE;
6. RILEVA che miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE potrebbero essere efficacemente realizzati in ambiti selezionati mediante proposte legislative;

7. OSSERVA che eventuali iniziative legislative in tali ambiti andrebbero esaminate nel quadro dei lavori sul sistema dell'IVA definitivo e, se del caso, introdotte nella prima tappa legislativa; esse non dovrebbero inoltre impedire alla Commissione di rispettare il calendario previsto per i lavori in questo settore;
8. SOTTOLINEA che è della massima importanza che le possibili misure di semplificazione siano concepite in modo, da un lato, di tener conto degli obiettivi di prevenzione della frode fiscale e controllo fiscale efficiente e, dall'altro, di non comportare un onere amministrativo sproporzionato per le imprese;
9. ADOTTA le seguenti conclusioni:

I. Numero di identificazione IVA; dati VIES

Il Consiglio:

10. INVITA la Commissione a presentare una proposta legislativa volta a modificare le pertinenti disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in modo tale che il numero di identificazione IVA valido del soggetto passivo o dell'ente non soggetto passivo che acquista i beni, assegnato da uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, costituisca una condizione sostanziale aggiuntiva per l'applicazione di un'esenzione in relazione ad una cessione di beni intra-UE.
11. RILEVA che tale obbligo del numero di identificazione IVA valido dovrebbe altresì contribuire ulteriormente al miglioramento della qualità e dell'affidabilità dei dati inseriti nel sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), che è di fondamentale importanza per gli Stati membri nella lotta contro la frode in materia di IVA.
12. CHIEDE, in tale contesto, agli Stati membri di proseguire gli sforzi volti sia a migliorare la qualità dei dati utilizzati per l'identificazione dei soggetti passivi ai fini dell'IVA sia a mantenere tali dati precisi e aggiornati, e INVITA gli Stati membri a procedere ad uno scambio di migliori prassi per quanto riguarda le procedure di registrazione e cancellazione dal registro IVA.

II. Operazioni a catena

Il Consiglio:

13. PRENDE ATTO dei problemi pratici incontrati dalle autorità fiscali degli Stati membri e dalle imprese nell'applicare le norme IVA relative alle operazioni a catena, comprese le operazioni triangolari, a causa di una mancanza di armonizzazione e di divergenze nazionali tra Stati membri riguardo all'interpretazione dei termini "spediti o trasportati da o per conto di".
14. INVITA la Commissione ad analizzare e proporre criteri uniformi e opportuni miglioramenti legislativi atti a portare a una maggiore certezza del diritto e un'applicazione armonizzata delle norme IVA in sede di determinazione del trattamento IVA delle operazioni a catena, comprese le operazioni triangolari.
15. RILEVA che i criteri uniformi dovrebbero essere basati sulle pratiche nazionali più adatte all'obiettivo perseguito.

III. *Call-off stock*

Il Consiglio:

16. OSSERVA che esistono differenze tra le norme IVA nazionali per il caso in cui le imprese fanno ricorso al *call-off stock* nell'ambito del commercio transfrontaliero, ossia il caso in cui un venditore trasferisce lo stock di beni presso un deposito a disposizione di un acquirente conosciuto situato in un altro Stato membro e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all'atto della loro estrazione dal deposito.
17. RILEVA che, in assenza di norme IVA armonizzate per il *call-off stock* a livello di UE, le divergenze tra norme nazionali che consentono la semplificazione della registrazione, del trattamento e della dichiarazione IVA relativi ad accordi di questo tipo possono portare a maggiori costi amministrativi e di adempimento per le imprese e ostacolare adeguati controlli fiscali da parte delle autorità degli Stati membri.
18. INVITA la Commissione ad analizzare e proporre il modo in cui modificare le attuali norme IVA al fine di consentire un'applicazione più uniforme nell'UE della semplificazione per il *call-off stock*.

19. RILEVA che la Commissione ha già effettuato un esame approfondito della questione del *call-off stock* i cui risultati potrebbero costituire una base solida per ulteriori lavori.

IV. Prova della cessione intra-UE

Il Consiglio:

20. PRENDE ATTO dei lavori finora svolti dalla Commissione in relazione alla prova della spedizione o del trasporto di beni verso un altro Stato membro dell'UE necessaria per esentare dall'IVA le cessioni intra-UE.
21. È DEL PARERE che un maggiore livello di certezza del diritto per le imprese in regola con gli adempimenti fiscali faciliterebbe le loro operazioni e che sarebbero particolarmente utili ulteriori lavori sul regime di esenzione per le cessioni intra-UE.
22. INVITA la Commissione a continuare ad esplorare le possibilità di pervenire ad un quadro comune di criteri raccomandati per le prove documentali necessarie per chiedere un'esenzione per le cessioni intra-UE.
-